

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI 18 gennaio 2005.**

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare le situazioni di emergenza nell'area del sud est asiatico. (Ordinanza n. 3394)

**IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Visto l'art. 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3389 del 26 dicembre 2004, recante «Disposizioni di protezione civile finalizzate a fronteggiare le situazioni di emergenza nell'area del sud-est asiatico», nonché le successive ordinanze di protezione civile n. 3390 del 29 dicembre 2004 e n. 3392 in data 8 gennaio 2005;

Tenuto conto dell'esigenza di assicurare la più proficua valorizzazione finanziaria delle risorse pervenute

dalle sottoscrizioni per aiuti in relazione alle predette situazioni di emergenza, in attesa del loro concreto utilizzo finale;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3390 del 29 dicembre 2004, possono affluire al Fondo della protezione civile anche attraverso un conto corrente bancario allo scopo aperto dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente agli interessi attivi maturati sulla relativa giacenza. I predetti interessi attivi saranno utilizzati dal Dipartimento della protezione civile per le medesime finalità cui sono destinate le risorse stesse. L'individuazione dell'istituto bancario presso cui verrà aperto il predetto conto ha luogo in termini di somma urgenza mediante gara informale con la raccolta di almeno tre offerte da parte di istituti di primario rilievo nazionale.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A00573